



AVVOCATI E COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Bari Bologna Cagliari Firenze Genova Lecco Milano Padova Roma Torino

<http://www.lslex.com>

Circolare monotematica: Decreto Salva Italia

Data: 15.12.2011

**DECRETO LEGGE 06.12.2011 n. 201
(Decreto Salva Italia)**

È stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 251/L alla Gazzetta Ufficiale 06.12.2011, n. 284, il Decreto Legge n.201 (Decreto Salva Italia).

La manovra, in particolare, prevede l'aumento dell'aliquota IVA dal 21 al 23% e dal 10 all'12%, la reintroduzione sotto diversa forma dell'imposizione sull'abitazione principale e l'inasprimento della tassazione su alcuni beni di lusso. Aumentata, inoltre, l'imposta sui prodotti finanziari e sui carburanti. La manovra, in totale, ammonta a 30 miliardi di euro di cui 20 saranno destinati alla correzione dei conti mentre i restanti 10 al rilancio dell'economia.

Ancorché nel cammino parlamentare per la relativa conversione in Legge, le previsioni della manovra potranno subire delle modifiche, si ritiene utile analizzare le disposizioni principali del Decreto, contenenti novità di natura fiscale.

AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE)

Art. 1

Secondo quanto previsto dall'articolo 1 della nuova manovra **è ammesso in deduzione dal reddito d'impresa un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio.**

Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è valutato mediante applicazione dell'aliquota percentuale alla variazione in **aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.**

L'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno, tenendo conto dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici. **Per i primi tre anni, secondo quanto previsto dal DL n. 201/2011 il rendimento nozionale è fissato al 3%.**

La parte del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito dei periodi d'imposta successivi. Il capitale proprio esistente alla chiusura dell'esercizio in corso nel primo anno di applicazione della disposizione è costituito dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, senza tener conto dell'utile del medesimo esercizio.

Rilevano:

- come variazioni in aumento: i conferimenti in denaro nonché gli utili accantonati a riserva ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili;

RIPRODUZIONE VIETATA

- come variazioni in diminuzione: le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti, gli acquisti di partecipazioni in società controllate e gli acquisti di aziende o di rami di aziende.

Gli incrementi derivanti da conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data del versamento; quelli derivanti dall'accantonamento di utili a partire dall'inizio dell'esercizio in cui le relative riserve sono formate. I decrementi rilevano a partire dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificati. Per le aziende e le società di nuova costituzione si considera incremento tutto il patrimonio conferito.

La presente norma si applica **anche al reddito d'impresa di persone fisiche, società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria**, con le modalità che saranno stabilite con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Con lo stesso provvedimento possono essere stabilite disposizioni aventi finalità antielusiva specifica.

Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011.

DEDUCIBILITA' IRAP RELATIVA AL COSTO DEL LAVORO Art. 2, comma 1

A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31.12.2012, è possibile dedurre dal reddito d'impresa l'IRAP riferita alla quota imponibile del costo del personale dipendente ed assimilato al netto delle deduzioni ex art. 11, commi 1, lett. a), 1-bis, 4-bis e 4-bis1, D.Lgs. n.446/97.

La deduzione spetta ai soggetti che determinano la base imponibile IRAP quale differenza tra componenti positivi e negativi del valore della produzione e dunque le società di capitali e gli enti commerciali, le società di persone e le imprese individuali, gli esercenti arti e professioni in forma individuale e associata, le banche, le società finanziarie e le imprese di assicurazione.

La deduzione opererà in base al principio di cassa ex art. 99 TUIR.

DEDUCIBILITA' IRAP PER DONNE E GIOVANI Art. 2, comma 2 e 3

A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2011, la **deduzione IRAP per ciascun dipendente a tempo indeterminato** impiegato nel periodo d'imposta ai sensi dell'art.11, comma 1, lett. a) D.Lgs. n.446/97 è aumentata:

- **Da Euro 4.600 a Euro 10.600 se il dipendente è di sesso femminile o di età inferiore a 35 anni;**
- Da Euro 9.200 a Euro 15.200 se il dipendente è di sesso femminile o di età inferiore a 35 anni ed è impiegato in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna o Sicilia.

RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO – 36% e 55%

Art. 4

Secondo quanto stabilito dalla manovra del governo tecnico, dall'01.01.2012 **la detrazione del 36%**, dopo 10 anni di proroghe e conferme, **entra ufficialmente nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi.**

Le novità più importanti contenute nel nuovo art. 16-bis del TUIR sono le seguenti:

- la detraibilità delle spese per la ricostruzione o il ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi e delle spese per opere volte a evitare gli infortuni domestici;
- detrazione del 25% del prezzo pagato per comprare case in edifici oggetto di restauro-risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia purché vendute entro 6 mesi dalla fine dei lavori;
- gli eredi continueranno a beneficiare delle rate non usufruite dal defunto ma solo se continueranno a detenere materialmente e direttamente il bene;
- trasferimento automatico delle quote residue di detrazione, in caso di compravendita, salvo diverso accordo tra le parti;
- la detrazione è cumulabile con le agevolazioni previste per gli immobili di interesse storico-artistico di cui al D. Lgs. n. 42/2004, ridotte nella misura del 50%;

Il comma 4 dell'art. 4 del Decreto salva Italia prevede tra l'altro che:

- **la detrazione del 55% per gli interventi di risparmio energetico è prorogata a tutto il 31.12.2012;**
- per le spese relative alle opere per il conseguimento di risparmio energetico a decorrere dall'01.01.2013 è applicabile la detrazione del 36%.

ISEE E ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI

Art. 5

Come noto, l'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) consente, al contribuente, al di sotto di una certa soglia di ricchezza, di usufruire di alcune agevolazioni, tra le quali si annoverano:

- assegno per il nucleo familiare con tre figli minori;
- assegno di maternità;
- asili nido e servizi educativi per l'infanzia;
- mense scolastiche;
- prestazioni scolastiche (buoni per libri scolastici);
- servizi socio sanitari;
- social card;
- tariffa sociale per il servizio di distribuzione e vendita dell'energia elettrica;

Il predetto indicatore è calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione economica e il parametro assunto dalla scala di equivalenza.

Indicatore ISE = sommatoria dei redditi del nucleo familiare + 20% del patrimonio immobiliare (considerato al valore ICI con prima casa esclusa fino a un massimo di 51.000 Euro) + patrimonio mobiliare (al netto di una franchigia di 15.000 Euro).

Scala di equivalenza= parametro strettamente correlato al numero dei componenti del nucleo familiare che prevede, tra l'altro, apposite maggiorazioni in presenza di componenti portatori di handicap o invalidità.

Ne consegue che, ad oggi, l'indicatore è in grado di misurare parzialmente la ricchezza del nucleo familiare che risulta influenzato, infatti, soltanto dal reddito ,dal valore del patrimonio familiare (ridotto ad un quinto), nonché dalla dimensione e caratteristiche del nucleo familiare.

Al fine di rendere l'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) un parametro idoneo a misurare a 360° gradi la capacità reddituale e patrimoniale di ogni nucleo familiare, l'art. 5 del DL salva Italia prevede che dovranno essere introdotte nuove modalità di determinazione dell'ISEE oltre a stabilire l'elenco dei vantaggi fiscali e tariffari ai quali i soggetti che presentano una certa soglia non potranno più accedere. In altri termini, verranno puntualmente individuate le agevolazioni tributarie e tariffarie, nonché le prestazioni assistenziali che, dal 1 gennaio 2013, non potranno essere riconosciute ai soggetti in possesso di un Isee superiore al tetto individuato con successivo decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il prossimo 31 maggio 2012.

La previsione di cui sopra è tesa, in buona sostanza, a rendere tale indicatore maggiormente idoneo a misurare in modo più completo la situazione economica delle famiglie, nonché rendere più difficile eventuali manipolazioni del medesimo indicatore. A tale proposito, dalle prime indiscrezioni emerge che, il predetto decreto dovrà introdurre nel calcolo anche due ulteriori parametri:

- la ricchezza patrimoniale della famiglia;
- le somme percepite in regime di esenzione fiscale. Sul punto, potrebbero rientrare, in tale ambito, benefici fiscali non correlati all'Isee, quali ad esempio detrazioni sugli interessi passivi sui mutui prima casa, bonus detrazioni fiscali del 36% (recupero patrimonio edilizio) e 55% (riqualificazione energetica)

La norma in commento precisa, però, che restano fermi i requisiti reddituali previsti dalla normativa vigente.

REGIME PREMIALE PER LE ATTIVITA' TRASPARENTI

Art. 10, commi da 1 a 8

Con decorrenza 01.01.2013 il Decreto prevede una serie di **agevolazioni a favore degli imprenditori individuali, dei professionisti e dei soggetti che esercitano l'attività in forma associata che:**

- **istituiscono un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi all'attività;**
- **provvedono all'invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi, delle fatture emesse e ricevute e dei costi e dei ricavi non soggetti a fatturazione.**

Le agevolazioni previste sono le seguenti:

1. semplificazione degli adempimenti amministrativi;
2. assistenza negli adempimenti amministrativi da parte dell'Agenzia delle Entrate;
3. tempi di compensazione e rimborso Iva più celeri;
4. per i contribuenti non soggetti agli studi di settore, esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici ex art.39, comma 1, lettera d), secondo periodo DPR633/73 e art.54, comma 2 ultimo periodo del DPR 633/72;
5. riduzione di 1 anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento ex art.43, comma 1, DPR 600/73 e art.57, comma 1, DPR n.633/72.

Per altro, ai soggetti in contabilità semplificata, potrà essere riconosciuta la possibilità di:

- determinare il reddito con il principio di cassa;
- farsi predisporre dall'Agenzia delle Entrate la dichiarazione dei redditi;
- essere esonerati dalla tenuta delle scritture contabili, dai versamenti periodici e dall'acconto IVA.

Per godere delle sopra elencate agevolazioni il contribuente dovrà esercitare un'opzione nella dichiarazione dei redditi.

L'Agenzia delle Entrate con apposito provvedimento dovrà disciplinare le modalità attuative dei benefici.

STUDI DI SETTORE
Art.10, commi da 9 a 13

Già dal periodo d'imposta 2011 e per le annualità successive, ai contribuenti congrui e coerenti agli studi di settore e che assolvono regolarmente gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti, sono riconosciuti i seguenti benefici:

- preclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici ex art.39, comma 1, lettera d) secondo periodo del DPR 600/73 e art.54, comma 2, ultimo periodo del DPR 633/72;
- riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento ex art.43, comma 1, DPR n.600/73 e art.57, comma 1, DPR n.633/72;
- determinazione sintetica del reddito ex art.38, DPR 600/73 solo se il reddito complessivo accertabile eccede di almeno 1/3 quello dichiarato.

I contribuenti soggetti a studi di settore e che non soddisfano le condizione che consentono di fruire dei nuovi benefici saranno oggetto di specifici piani di controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate.

EMERSIONE DI BASE IMPONIBILE
Art. 11

Dichiarazioni False in sede di accertamento

Il legislatore, al fine di rendere più penetranti i poteri di controllo e di accertamento previsti ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA quali, ad esempio, gli inviti ad esibire documentazione o fornire chiarimenti, i questionari per reperire dati, notizie e documenti sul contribuente o su talune operazioni, ecc., ha previsto che, qualora vengano esibiti o trasmessi atti o documenti "falsi" ovvero siano forniti dati e notizie "non rispondenti al vero", la violazione assume connotati di natura penale, esattamente come quando viene resa una dichiarazione sostitutiva falsa ed, in particolare:

- **l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso;**
- **le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.**

In buona sostanza, l'art. 11 comma 1 del DL 201/2011 ha, di fatto, rafforzato i controlli sui contribuenti introducendo, tra l'altro, sanzioni di natura penale per chi esibisca o trasmetta atti o documenti falsi in tutto o in parte, oppure fornisca dati o notizie non rispondenti al vero, a seguito di richieste avanzate dall'Agenzia delle Entrate o dalla Guardia di Finanza, nell'ambito, tra le altre ipotesi, di questionari, inviti al contraddittorio, accessi, ispezioni o verifiche.

Prima dell'intervento normativo in commento, le reticenze e le omissioni del contribuente, in sede di risposta a questionari o inviti a contraddittori, risultavano punite soltanto con la sanzione amministrativa da Euro 206 a Euro 1032 (art. 11 comma 1 D.Lgs 471/1997).

D'ora in poi, invece, tutto quello che verrà esibito, trasmesso o comunque notiziato al Fisco, a fronte di una sua richiesta, è assimilabile ad una vera e propria autocertificazione, con quel che ne consegue in termini di punibilità con la reclusione fino a tre anni.

Dal tenore letterale della disposizione, si evince che l'ambito applicativo è limitato soltanto alle indicazioni mendaci fornite in sede di verifica ovvero, di richiesta dati e notizie e riportate nei processi verbali di constatazione (PVC). Nell'ambito di applicazione della disposizione in esame sono escluse, quindi, le comunicazioni di dati e notizie riconducibili, ad esempio, alle comunicazioni relative ai beni concessi in

godimento ai soci che, sebbene finalizzate all'attività di recupero di materia imponibile, restano fuori della disciplina di accertamento, come espressamente previsto dalla disposizione in commento.

Quanto ai profili sanzionatori, invece, il legislatore ha voluto estendere, alle predette comunicazioni, l'applicazione della disciplina sanzionatoria - di natura penale - prevista per coloro che rilasciano dichiarazioni e atti mendaci tese, ad esempio, all'ottenimento di agevolazioni e/o detrazioni.

La nuova disciplina sanzionatoria, infine, si aggiunge e non sostituisce quella già vigente di natura amministrativa prescritta dall'art. 482 (falsità materiale del privato).

Obblighi per gli operatori finanziari

A far corso **dal 1° gennaio 2012, gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare periodicamente all'anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno interessato i rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 (ad esempio il conto corrente)**, ed ogni informazione relativa ai predetti rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonché l'importo delle operazioni finanziarie indicate nella predetta disposizione.

Si ricorda che secondo la citata disposizione le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro.

Le stesse informazioni potranno essere utilizzate per l'attività di verifica dell'Agenzia delle Entrate.

LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE Art. 12

Il decreto salva Italia prevede un nuovo ritocco alla soglia del contante ad Euro 1.000. In altri termini, superata tale soglia i pagamenti dovranno essere effettuati in formati tracciabili ovvero, moneta elettronica, bonifici o assegni. Ne consegue che, per effetto di tale disposizione, a decorrere dal 06.12.2011:

- sarà vietato il trasferimento di denaro contante (di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore) tra soggetti diversi per importi pari o superiori a 1.000,00 euro. Per tali trasferimenti sarà necessario ricorrere a banche, istituti di moneta elettronica o a Poste Italiane S.p.A.;
- gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000,00 euro dovranno recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- gli assegni circolari, i vaglia cambiari e postali possono essere richiesti, per iscritto, dal cliente senza clausola di non trasferibilità se di importo inferiore a 1.000,00 euro;
- il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non potrà essere pari o superiore a 1.000,00 euro. **I libretti con saldo pari o superiore a 1.000,00 euro dovranno essere estinti ovvero il loro saldo deve essere ridotto ad una somma non eccedente il predetto importo entro il 31.12.2011.**

La novità in esame risponde a finalità di adeguamento alle disposizioni adottate in ambito comunitario in tema di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Una delle novità del manovra in commento è l'estensione anche all'Agenzia delle Entrate delle informazioni su chi si macchia di infrazioni antiriciclaggio. Dalla lettura della disposizione, emerge, infatti, che la predetta comunicazione dovrà essere effettuata non solo al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni, ma, anche, all'Agenzia delle Entrate (un successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate ne fisserà le modalità di adempimento).

Come previsto dall'art. 51 del D.Lgs. 231/2007, la comunicazione in esame, indirizzata alle autorità competenti (Ministero dell'Economia e delle Finanze), deve essere effettuata, oggi, entro 30 giorni dal momento in cui, le Banche, le Poste e altri soggetti, "in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni" hanno avuto notizia delle infrazioni relative all'utilizzo di denaro contante, all'utilizzo di assegni e di libretti al portatore, in violazione delle disposizioni esaminate.

Si precisa, infine, che la normativa antiriciclaggio considera infrazioni anche la richiesta del libretto di assegni in violazione delle regole sulla trasferibilità e quelle sul libretto al portatore.

IMU (IMPOSTA MUNICIPALE)

Art. 13

Con il decreto "salva Italia" viene prevista la **reintroduzione dell'imposizione anche sulla prima casa e l'inasprimento**, in generale, **dell'imposizione sugli immobili**. Tra le misure programmate dal Governo tecnico per il risanamento dei conti statali, quindi, è prevista la tassazione della ricchezza immobiliare:

- **sull'abitazione principale e sue pertinenze**, precisando che i comuni possono **aumentare la franchigia di 200 euro prevista dal decreto per lenire la tassazione degli immobili utilizzati per le esigenze primarie dei proprietari;**
- in misura più **accentuata per tutti gli altri immobili.**

Viene previsto, in particolare, **l'aumento delle rendite catastali del 60%** per il **calcolo dell'IMU, la cui introduzione verrà anticipata al 2012**. La nuova imposta, di fatto, si limita ad accorpate le imposte sul possesso dell'immobile, ovvero la tassazione del reddito presunto ai fini IRPEF (basato sulla rendita catastale) e l'ICI (imposta comunale sugli immobili).

E' evidente che ciò comporterà sicuramente un **aggravio sui titolari dell'abitazione principale** (che fino ad oggi non pagavano alcunché né ai fini Ici né ai fini Irpef) mentre invece per le **secondo o terzo case solo un calcolo sul singolo caso potrà consentire di verificare l'effetto della nuova previsione**. I calcoli dell'esborso e quindi del confronto con la situazione attuale dovranno però tener conto anche del potere che è assegnato ai comuni per la rimodulazione delle aliquote e della misure delle detrazioni.

Il presupposto dell'IMU è il possesso ex art. 2, D.Lgs n.504/92 di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli. La base imponibile dell'Imu è costituita dal **valore catastale dell'immobile e con riguardo a ciò il decreto incrementa le rendite catastali**. In particolare, i **coefficienti utilizzati per il calcolo dell'imposta vengono modificati come segue:**

NUOVI COEFFICIENTI DEL DECRETO "SALVA ITALIA"		
Categoria dell'immobile	Coefficiente (ICI)	Nuovo coefficiente (IMU)
Categoria A	100	160
Categoria A/10	50	80
Categoria B (scuole ecc..)	140	140
Categoria C (fatta eccezione per C/1)	100	Suddiviso per categorie (vedi sotto)
Categorie C/3, C/4 e C/5	Vedi sopra	140
Categorie C/2, C/6, C/7	Vedi sopra	160
Categoria C/1	34	55
Categoria D	50	60

L'importo dell'imposta si ottiene applicando **l'aliquota fissata dal Comune al valore dell'immobile (rendita catastale rivalutata del 5%) moltiplicato a sua volta per un coefficiente fisso, in base alla categoria catastale di appartenenza.**

Secondo quanto stabilito dall'articolo 13 del "Decreto salva Italia":

- l'aliquota di **base dell'imposta è pari allo 0,76%** (modificabile in più o in meno di 0,3 punti); la riduzione potrà essere disposta fino allo 0,4% per gli immobili:
 - o non produttivi di reddito fondiario;
 - o posseduti da soggetti IRES;
 - o locati.

- l'aliquota **è ridotta allo 0,4% per l'abitazione principale e relative pertinenze** (modificabile dai Comuni in più o in meno di 0,2 punti). Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono **euro 200 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.** Si precisa che pertinenza dell'abitazione principale si intende quella classificata nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

I comuni possono elevare l'importo fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. Qualora agissero in tal modo però non potranno stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione.

Si evidenzia, infine, che il comma 11 del provvedimento prevede sulle aliquote fissate una quota variabile di competenza dello Stato. Ciò significa che dovrà essere effettuato un duplice versamento:

- ➔ una quota è destinata al comune;
- ➔ la restante quota è destinata all'erario centrale.

Per i terreni agricoli all'ammontare del reddito dominicale che risulta dal catasto rivalutato dal 25% si applica un coefficiente pari a 120. Si ricorda che il precedente coefficiente, invece, ammontava a 75.

TASSAZIONE DEI BENI DI LUSSO Art. 16

La manovra prevede una **tassazione particolarmente pesante su tutti i beni di lusso** a partire dalle automobili, che come noto sono già attualmente gravate dal superbollo. La nuova manovra del governo tecnico ha previsto un ulteriore inasprimento del superbollo sulle auto di lusso:

SUPERBOLLO AUTO		
Manovra	Limite di applicazione	Euro per kw
Manovra di ferragosto	225 Kw	10
Decreto salva Italia	185 Kw	20

Dal 1° maggio 2012 saranno tassate anche le unità con scafo superiori ai 10 metri, per gli stazionamenti giornalieri o per frazione di giorno commisurata alla lunghezza delle imbarcazioni. Gli importi dovuti variano dai:

TASSA IMBARCAZIONI	
Lunghezza scafo	Ammontare tassa
Fino a 10 metri	€ 0
da 10,01 a 12 metri	€ 5

da 12,01 a 14 metri	€ 8
da 14,01 a 17 metri	€ 10
da 17,01 a 24 metri	€ 30
da 24,01 a 34 metri	€ 90
da 34,01 a 44 metri	€ 207
da 44,01 a 54 metri	€ 372
da 54,01 a 64 metri	€ 521
Superiore a 64 metri	€ 703

L'importo così determinato è ridotto del 50% per le unità con scafo di lunghezza fino a 12 metri utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti come ordinari mezzi di locomozione nei comuni ubicati nelle isole minori e nella Laguna di Venezia, nonché per le unità a vela con motore ausiliario.

La ricevuta di pagamento dovrà essere esibita all'Agenzia delle Dogane o all'impianto di distribuzione del carburante al fine di ottenere l'uso agevolato del carburante per lo stazionamento o la navigazione.

Verranno assoggettati a prelievo anche gli aeromobili. L'imposta erariale è determinata nelle seguenti misure:

Peso massimo al decollo	Ammontare tassa al Kg	
	Velivoli	Elicotteri
Fino a 1.000 Kg	€ 1,50	€ 1,50 x 2
Fino a 2.000 Kg	€ 2,45	€ 2,45 x 2
Fino a 4.000 Kg	€ 4,25	€ 4,25 x 2
Fino a 6.000 Kg	€ 5,75	€ 5,75 x 2
Fino a 8.000 Kg	€ 6,65	€ 6,65 x 2
Fino a 10.000 Kg	€ 7,10	€ 7,10 x 2
Oltre 10.000 Kg	€ 7,55	€ 7,55 x 2

Per gli alianti, motoalianti, autogiri e mongolfiere la supertassa sarà di 450 €.

Tale imposta va versata all'atto della richiesta di rilascio o di rinnovo del certificato di revisione della aeronavigabilità in relazione all'intero periodo di validità del certificato stesso.

**INDICAZIONE NEL MODELLO UNICO DEL CANONE RAI
Art. 17**

Le imprese e le società, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nella relativa **dichiarazione dei redditi**, devono indicare il **numero di abbonamento speciale alla radio o alla televisione, la categoria di appartenenza ai fini dell'applicazione della tariffa di abbonamento radiotelevisivo speciale**, nonché gli **altri elementi che saranno eventualmente indicati nel provvedimento di approvazione del modello per la dichiarazione dei redditi, ai fini della verifica del pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo speciale.**

**AUMENTO ALIQUOTE IVA
Art. 18**

Il comma 1-ter dell'art. 40 del DL n.98/2011, che disponeva la riduzione dei regimi di favore fiscale nella misura del 5% per il 2012 e del 20% dal 2013 riguardanti qualsiasi imposta e qualsiasi ambito, qualora entro il 30.09.2012 non fosse adottata la "Riforma Fiscale" è stato sostituito con la previsione dell'aumento dell'aliquota Iva:

dal 10% al 12%	A decorrere dal 01.10.2012 e fino al 31.12.2013
Dal 21% al 23%	
da 12% al 12,50%	A decorrere dal 01.01.2014
Dal 23% al 23,50%	

L'aliquota Iva 4% rimane inalterata.

I sopra elencati incrementi sono certi per il 2012 mentre per il 2013/2014 sono legati alla mancata adozione della predetta Riforma Fiscale.

IMPOSTA SUI PRODOTTI FINANZIARI Art. 19, commi da 1 a 3

A decorrere dal 01.01.2012 verrà introdotto sulle comunicazione relative a tutti i prodotti finanziari – fatta eccezione fondi sanitari e fondi pensione – un **prelievo pari all' 0.1% e a partire dal 2013 dello 0.15%**. Tale prelievo sostituisce l'imposta di bollo fissa periodica attualmente in vigore. L'imposta è dovuta nella misura minima di Euro 34,20 e nella misura massima di Euro 1.200.

IMPOSTA STRAORDINARIA SUI CAPITALI SCUDATI Art. 19, commi da 4 a 9

Le attività oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione in applicazione dello scudo fiscale sono assoggettate ad un'imposta straordinaria dell'1,5%.

L'imposta riguarda:

- le attività ancora segregate;
- le attività in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione sorto per effetto della procedura di emersione;
- comunque dismesse.

Spetterà agli **intermediari, che si sono occupati direttamente degli scudi, trattenere l'imposta ovvero ricevere provvista dal contribuente**. In caso di cessazione del rapporto con il cliente scudato, gli intermediari dovranno comunicare all'Agenzia delle Entrate i **contribuenti nei confronti dei quali non è stata applicata o versata l'imposta, a causa della cessazione del rapporto**.

L'imposta andrà versata in 2 rate di pari importo entro il 16.02.2012 e il 16.02.2013.

AFFRANCAMENTO DELLE PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO Art. 20

Si ricorda che il DL 98/2011 ha inserito due commi, 10-bis e 10-ter, all'art.15 del DL 29.11.2008 n. 185 conv. L. 28.1.2009 n. 2, prevedendo la possibilità di riallineare il maggior valore delle partecipazioni di controllo iscritte in bilancio a seguito delle operazioni di conferimento, fusione e scissione a titolo di avviamento, marchi d'impresa ed altre attività immateriali e la possibilità di riallineare il maggior valore delle partecipazioni di controllo acquisite nell'ambito di operazioni di cessione di azienda o di cessione di partecipazione attribuiti ad avviamento, marchi di impresa e altre attività immateriali. Sono cioè riallineabili mediante il pagamento di **un'imposta sostitutiva del 16%**, i maggiori valori incorporati nel costo della partecipazione nel bilancio individuale delle società a seguito di un'operazione straordinaria effettuata nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2010 dove tale maggior valore sia riferibile ad avviamento, marchi d'impresa o altre attività immateriali.

Il decreto salva Italia ha esteso la possibilità di riallineamento delle partecipazioni anche alle operazioni straordinarie effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011.

In tal caso:

- il versamento dell'imposta sostitutiva è dovuto in 3 rate di pari importo: la prima scadente entro il termine di versamento del saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il 2012; la seconda e la terza, rispettivamente entro il termine per il versamento della prima e della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi dovute per il 2014;
- il riallineamento ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014

AUMENTO DELLE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IVS

Art.24, comma 22

Con decorrenza 01.01.2012 il Decreto Salva Italia prevede che le aliquote contributive di artigiani e commercianti iscritti alla gestione IVS vengano incrementate dello 0,3% ogni anno fino a raggiungere la misura del 22%.

ALTRI PROVVEDIMENTI

Prescrizione immediata delle Lire in circolazione

E' stabilita con decorrenza immediata la prescrizione delle banconote, biglietti e monete in lire ancora in circolazione.

Accise sui carburanti

Vengono aumentate le accise sui carburanti che a partire dal 06.12.2011 sono pari a:

- 593,20 euro per ogni 1.000 litri di gasolio;
- 704,20 euro per ogni 1.000 litri di benzina e benzina con piombo.

Addizionali Irpef

Viene previsto **l'aumento delle addizionali regionali dallo 0,9% al 1,23%**. Le risorse saranno destinate a coprire la spesa sanitaria delle Regioni.

Per quanto concerne le addizionali comunali, invece, l'aliquota delle nuove addizionali e le soglie di esenzione devono essere pubblicate entro il 20 dicembre di ogni anno (non più il 31 dicembre). I comuni, inoltre, potranno stabilire aliquote progressive sulla base degli scaglioni IRPEF fissati con legge dello stato.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento e porge cordiali saluti.

LS Lexjus Sinacta - Avvocati e Commercialisti Associati